



Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di carte regalo per l'acquisto di materiale tecnico sportivo.

R.A. 026/20/PN

Capitolato tecnico e speciale d'appalto



Sommario

Nessuna voce di sommario trovata.

1. PREMESSA

Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. e d'ora in poi anche solo "Stazione appaltante"), intende selezionare un operatore economico cui conferire, in regime di accordo quadro, la fornitura di carte regalo per l'acquisto di materiale tecnico sportivo.

2. OGGETTO

La presente gara ha ad oggetto la fornitura di carte regalo per l'acquisto di materiale tecnico per i seguenti sport:

- Atletica
- Tennis
- Canoa kayak
- Baseball
- Softball
- Canottaggio
- Pallacanestro
- Calcio
- Hockey
- Duathlon
- Ciclismo
- Rugby
- Badminton
- Taekwondo
- Bocce
- Scherma
- Danza sportiva
- Pugilato

- Tiro a segno
- Vela
- Ginnastica
- Pallamano

3. PORTALE E-COMMERCE

Il Fornitore deve garantire la disponibilità di un portale e-commerce, di dominio pubblico, per l'acquisto dei prodotti tramite le carte regalo.

Il Fornitore deve garantire l'utilizzo delle carte regalo anche presso i propri punti vendita fisici (se disponibili).

4. CARATTERISTICHE DELLE CARTE REGALO

Le caratteristiche minime che le carte regalo fornite dovranno soddisfare sono le seguenti:

- a) essere smaterializzate (carte digitali) e riportare il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore medesimo;
- b) essere spendibili in una o più soluzioni fino all'esaurimento del credito;
- c) essere disponibili in tagli di qualsiasi importo tra i 50 Euro e i 1.000 Euro;
- d) consentire ai possessori l'acquisto di materiale tecnico sportivo mediante il portale e-commerce del Fornitore;
- e) consentire ai possessori l'acquisto di materiale tecnico sportivo in qualsiasi punto vendita (laddove presente) fisico del Fornitore;
- f) essere utilizzabili per l'acquisto di materiale tecnico sportivo;
- g) non dare diritto a resti in danaro ad alcun titolo;
- h) non essere nominali;
- i) essere cumulabili con altre carte fornite dallo stesso Fornitore;
- j) essere utilizzabili a complemento di un'altra forma di pagamento, in tutti i periodi dell'anno, anche per acquisti di prodotti scontati, saldi, promozioni di qualsiasi genere;

- k) non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;
- l) avere una validità di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di attivazione.

5. VALORE DELL'APPALTO

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 213.000,00.

Le carte regalo multiple sono fuori campo IVA art. 2 c. 3 DPR 633/72 in quanto viene assolta al momento dell'utilizzo degli stessi.

Con l'Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

6. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'accordo quadro prevede, durante la vigenza contrattuale, l'attivazione di singoli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa indicato al precedente paragrafo 5.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

7. TEMPI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente contratto integralmente e a perfetta regola d'arte, con la massima cura e diligenza, con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari allo svolgimento della prestazione richiesta.

Le carte digitali devono essere inviate, via mail all'indirizzo indicato in sede d'ordine, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine, pena l'applicazione delle penali indicate al successivo paragrafo 8, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

8. PENALI

In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 6, verranno applicate le seguenti penali:

- 2 % dell'importo del valore dei prodotti consegnati in ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni;
- 3 % dell'importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino al giorno dell'espletamento della consegna.

La mancata consegna nei termini previsti è da considerarsi equivalente alla consegna parziale.

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che il fornitore abbia provveduto alla consegna integrale di quanto dovuto, la Stazione appaltante, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile secondo le modalità previste nello Schema di contratto.

[FINE DOCUMENTO]